

REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

Può presentare domanda uno dei componenti del nucleo familiare il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del Bando. Ogni nucleo familiare, già costituito o da costituirsi, può presentare una sola domanda.

Il beneficiario, nella compilazione online della domanda, dovrà asseverare il rispetto dei seguenti requisiti soggettivi, posseduti **alla data di pubblicazione del bando**:

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o di altri stati non appartenenti all'Unione Europea rispettando la normativa sull'immigrazione.

Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;

2. di possedere, almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la residenza anagrafica o svolgere un'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune dell'Emilia-Romagna;
3. di essere maggiorenne ed essere nato, almeno uno dei componenti il nucleo familiare (ad esclusione dei figli), dopo il 1 gennaio 1980;
4. di possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità e calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013 e s. m. i. non superiore a:
 - 50.000,00 euro;
 - 60.000,00 euro nel caso di persone singole intenzionate a convivere more-uxorio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante¹. In tale fattispecie il beneficiario dovrà indicare anche l'altro soggetto con cui costituirà il nuovo nucleo familiare, e tale nucleo dovrà assolvere gli obblighi di cui al successivo punto 16 relativamente al trasferimento della residenza;
5. di non avere ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un alloggio.

Nel caso in cui l'intervento contempli l'acquisto di un immobile cointestato con altro membro del nucleo familiare o con altro soggetto che andrà a costituire il nucleo familiare, il beneficiario potrà indicare, attraverso l'applicativo, gli estremi del secondo acquirente (anche egli maggiorenne) e le percentuali di cointestazione dell'immobile. In caso di posizionamento utile in graduatoria, la liquidazione del contributo avverrà ai cointestatari in proporzione alle quote di proprietà dell'immobile.

La cointestazione di cui sopra è ammessa unicamente nel caso in cui i due cointestatari siano:

- coniugi, o coppia intenzionata a contrarre matrimonio
- parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile
- conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.

¹ In questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due. Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000 mila Euro e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500 mila Euro - calcolo valore ISEE da considerare (42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00) – (95.500,00/2= 47.750,00)

In caso di cointestazione, i requisiti di cui ai punti 1 e 5 devono essere posseduti anche dal cointestatario.

Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti è quello esistente o dichiarato (nel caso di nucleo non ancora formato) alla data di pubblicazione del bando. La dichiarazione dei requisiti soggettivi tramite applicativo equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. resa dal beneficiario.